



CITTÀ DI COSENZA

*Al Sindaco*

Cosenza, 30/3/2017

Id. flusso n. 2177 Gab. Sind.

CITTA' DI COSENZA  
AREA ORG. PROTOCOLLO GENERALE  
U N° Prot. 0027121 - 30/03/2017  
Doc. In USCITA da:  
- Settore SINDACO

TITOLO III CLASSE 15 FASCICOLO \_\_\_\_\_

**Oggetto: Nomina del Sig. ALBANO ROBERTO ERMANNO a componente esterno del Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

*Al Sindaco*

VISTO il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del 7 giugno 2016, con il quale, a seguito delle elezioni comunali del 5 giugno 2016, è stato proclamato eletto il sottoscritto alla carica di Sindaco della Città di Cosenza;

PREMESSO CHE:

- l'art. 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, consente al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente e da collaboratori assunti a tempo determinato;
- il suddetto art. 90 compendia le norme, sviluppatasi nel tempo, che consentono anche agli amministratori degli enti locali di usufruire di uffici di *staff* formati con personale, scelto dagli stessi amministratori, da cui farsi coadiuvare nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;
- trattasi di uffici di supporto all'organo politico, nell'esercizio delle attività di indirizzo e di controllo proprie di quest'ultimo;
- agli uffici in questione possono essere adibiti dipendenti dell'Ente o collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, la cui durata è collegata a quella del mandato dell'organo a supporto del quale sono chiamati, in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto;
- come ribadito da Corte dei Conti Calabria – sentenza n. 191/2014, la disciplina legislativa per lo staff ex art. 90 Tuel *“si estrinseca, segnatamente, nella sostanziale assenza di predeterminazione legislativa dei requisiti professionali degli “staffisti” ex art. 90 TUEL, trattandosi per l'appunto di incarichi che, in quanto volti a supportare l'esercizio delle funzioni politiche, sono conferiti fiduciarmente, e nella sostanziale rimessione della disciplina di tali uffici all'autonomia regolamentare (e dunque alle scelte politiche) del singolo Ente”*;
- il comma 3-bis del predetto articolo 90, aggiunto dall'art. 11, comma 4 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11.8.2014, n. 114, precisa che *“resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale”* degli addetti agli uffici di supporto agli organi di direzione politica, *“anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”*;

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cosenza, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 218 del 9 agosto 2007 e s.m.i., prevede agli articoli 7 e 8, la costituzione di uffici alle dirette dipendenze degli organi politici composti, tra gli altri, anche da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;
- tali uffici coadiuvano gli organi politici nelle funzioni di indirizzo e controllo agli stessi attribuite nel quadro del programma amministrativo del Sindaco;
- dette funzioni comportano lo svolgimento di attività complesse e delicate che richiedono necessariamente un valido ed efficace supporto;

- l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con collaboratori esterni è determinata, oltretutto dalle capacità professionali possedute dai collaboratori medesimi, soprattutto dal carattere prettamente fiduciario su cui è basata la scelta dell'organo politico;

- l'art. 8 del citato Regolamento definisce il funzionamento del Gabinetto del Sindaco quale struttura preposta all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (comma 5) e, al comma 6, regola la costituzione, nell'ambito del Gabinetto del Sindaco, di un apposito ufficio denominato "Segreteria del Sindaco", con il compito di cooperare all'esercizio delle dette funzioni;

- per il carattere eminentemente fiduciario delle funzioni da svolgere all'interno dei predetti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, nonché per la derivante responsabilità e necessaria disponibilità, la scelta dei collaboratori non può che avvenire sulla base dell'*«intuitu personae»*;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 24.6.2011, con la quale è stata fissata la dotazione organica del Gabinetto del Sindaco;

VISTO l'art. 9, comma 28 del D.L. 31-05-2010, n. 78 convertito, con modifiche, in legge 30.7.2010, n. 122, nel testo modificato, da ultimo, dal D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modifiche, in legge 11.8.2014, n. 114 il quale fissa il vigente limite finanziario della spesa per le assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in un valore complessivo non superiore a quello sostenuto dall'ente per le stesse finalità di lavoro flessibile nell'anno 2009, purché l'ente stesso sia in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 e successive modificazioni;

DATO ATTO che questo Comune è in regola con gli anzidetti obblighi di riduzione delle spese di personale, come attestato con decisione n. 200/16-prot. uscita n. 19453/2016, dalla Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

RITENUTO che, nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente, è pertanto possibile per questo Ente, che non è in condizione di dissesto finanziario e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie, assumere collaboratori esterni a tempo determinato, anche in considerazione del fatto che la presente nomina inerisce, con invarianza della spesa autorizzata, la sostituzione - a seguito del provvedimento di revoca n. 1535/2017 Gab. Sind. - di un componente, con funzioni di capo segreteria, già previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 02-12-2016, approvata con decisione n. 200/16-prot. uscita n. 19453/2016, dalla Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

#### CONSIDERATO CHE:

- in considerazione della necessità di essere coadiuvato nelle proprie funzioni da una struttura che assicuri una idonea attività di supporto, si ritiene di doversi avvalere della collaborazione del sig. ALBANO Roberto Ermanno, avuto riguardo al suo *curriculum* in atti, instaurando con il medesimo un rapporto di lavoro a tempo determinato, prevedendo per esso l'allineamento al trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente CCNL per i dipendenti comunali iscritti alla categoria C, posizione economica C1, di cui al vigente CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali, integrato da un unico emolumento, quantificato in relazione alla complessità e delicatezza dell'attività che il predetto sarà chiamato a svolgere, ex art. 90 - comma 3 - del d.lgs. n. 267/2000;

- detti rapporti di lavoro sono a tempo determinato di diritto privato, per come disposto dalla Corte dei Conti Sez. Liguria n.27/2016, e ad essi si applica, per la parte economica, come previsto dal citato art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni-Autonomie locali, ferme restando le direttive del Sindaco connesse alle esigenze operative ed organizzative finalizzate all'espletamento del proprio mandato;

- i suddetti rapporti di lavoro saranno soggetti alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro redatto nella forma di diritto privato, con riserva di accertamento dei requisiti regolanti l'accesso al rapporto di lavoro stesso;

- la mancanza dei suddetti requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro, o la cessazione anticipata del mandato attribuito al sottoscritto Sindaco, costituiscono condizioni risolutive del contratto, senza obbligo di preavviso;

- inoltre tali contratti, a tempo determinato, sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune di Cosenza dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ed in ogni altro caso previsto dalla vigente legislazione;

- in nessun caso i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi potranno trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO l'art. 52 dello Statuto comunale;

VISTO l'articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cosenza;

*decreta*

*per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:*

I. Di nominare la persona sotto indicata quale componente esterno del Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dell'art. 8 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con le funzioni individuali di seguito indicate:

ALBANO Roberto Ermanno, nato a Cosenza il 07.04.1966

Funzioni: *Capo della Segreteria del Sindaco. Logistica ed organizzazione. Rapporti con la struttura burocratica comunale.*

II. Di demandare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 8 del predetto regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la determinazione del trattamento economico individuale del suddetto collaboratore esterno, tenuto conto del titolo di studio posseduto e della complessità delle specifiche funzioni conferitegli, con invarianza della spesa autorizzata con decisione n. 200/16-prot. uscita n. 19453/2016 dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

III. Di demandare al dirigente del Settore Personale – Controllo di gestione, sulla base della deliberazione della Giunta comunale di cui sopra, l'instaurazione del relativo rapporto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato, al quale si applica, per la parte economica, il vigente CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali, con l'eventuale corresponsione dell'emolumento sostitutivo di cui all'art. 90, comma 3 del T.U.E.L.

IV. Il rapporto di lavoro di cui trattasi, redatto nella forma di cui al precedente punto, con riserva di accertamento dei requisiti per l'accesso allo stesso, avrà la decorrenza indicata nel relativo contratto individuale di lavoro, che dovrà essere predisposto e sottoscritto a cura del dirigente del Settore Personale a seguito della determinazione del compenso formulata dalla Giunta Comunale, e termine alla data di cessazione del mandato amministrativo attribuito al sottoscritto Sindaco. La mancanza dei suddetti requisiti o l'eventuale cessazione anticipata del mandato attribuito al Sindaco costituiscono condizioni risolutive del contratto di cui sopra, senza obbligo di preavviso. Inoltre tale contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, o negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

III. Il rapporto di lavoro a tempo determinato in parola non potrà, in nessun caso, trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.

IV. Di demandare ai competenti uffici l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure e l'espletamento di ogni adempimento connesso alla concreta attuazione del presente provvedimento, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte del dirigente del Settore Personale-Controllo di gestione.

*Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Segretariato generale; Capi Dipartimento; Dirigente del Settore Personale – Controllo di gestione; Dirigente del Settore Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio - Patrimonio.*

*Si esprime parere favorevole  
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto  
Cosenza, li 30 MAR 2017  
Il dirigente del Settore 1° Personale – Controllo di gestione  
(avv. Giovanni De Rose)*

Mario Occhiuto

